

Ambito di applicazione dell'estensione dei benefici previsti per le applicazioni extradistrettuali in sede disagiata a tutti i tipi di applicazione (L. 19 gennaio 2001, n. 4).

(Risposta a quesito del 17 luglio 2002)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 17 luglio 2002, ha adottato la seguente delibera:

«visto

il quesito posto dalla dott.ssa ... volto a conoscere con quali modalità vada calcolato il punteggio aggiuntivo per le applicazioni extradistrettuali dopo l'entrata in vigore della L. 4/2001 che, tra le altre previsioni, contempla l'estensione a tutte le applicazioni dei benefici di cui all'art. 5 comma 4 L. 133/98 ed in particolare se questa innovazione comprenda anche l'applicazione a tutti i tipi di applicazione della disciplina dei punteggi aggiuntivi contemplata nella circolare sui tramutamenti;

rilevato che

la normativa richiamata ed in particolare la L. 19 gennaio 2001 n. 4 ha concesso un'estensione dei benefici previsti per le applicazioni extradistrettuali in sede disagiata a tutti i tipi di applicazione e cioè anche a quelle in sedi non disagiate;

la conseguenza immediata di tale normativa è esclusivamente quella dell'automatica applicazione ai fini dei punteggi in sede di tramutamenti di quanto previsto dall'art. 5, 4° comma della L. 133/98 e cioè che in sede di primo tramutamento l'anzianità di servizio è calcolata con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede dell'applicazione;

l'ulteriore conseguenza ipotizzata nel quesito di automatica estensione a tutti i tipi di applicazione extradistrettuali della disciplina del punteggio aggiuntivo previsto dalla circolare n. 15098 del 30/11/93 sui tramutamenti al par. XVIII n. 5 punto d) per le applicazioni in sede disagiata, non è ammissibile in quanto la regolamentazione dei punteggi aggiuntivi previsti dalla circolare risponde a esigenze diverse volte a favorire con l'attribuzione di punteggi particolari i magistrati che daranno la loro disponibilità ad essere applicati in sede disagiata e pertanto la valutazione sull'opportunità e non sulla necessità di modificare la circolare sul punto rientra nelle scelte di buona amministrazione del C.S.M. di competenza specifica della Terza commissione alla quale il quesito va inviato per conoscenza.

Tanto premesso il Consiglio

d e l i b e r a

di rispondere come in parte motiva.»